

### Comune di Peschiera Borromeo (MI)

Avvio del procedimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della I.r. n. 12/2005 e s.m.i., per la raccolta di suggerimenti e proposte per la redazione del nuovo documento di piano e degli altri atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT). Riapertura dei termini, contestuale riapertura del relativo procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa che:

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 67 del 25 marzo 2022, ha avviato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 2 - 13 della I.r. n.12/2005 e ss.mm.ii., per le motivazioni assunte nella deliberazione medesima, il procedimento relativo alla redazione della variante generale agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio vigente unitamente al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Chiunque abbia interesse può presentare suggerimenti o proposte mediante istanza scritta redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente e trasmettendola con PEC, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 maggio 2022. Peschiera Borromeo, 21 aprile 2022

> Il responsabile del settore pianificazione urbana Carlo Gervasini

### Parco Nord Milano - (MI) Regolamento per la gestione faunistica del Parco Nord Milano, ai sensi della legge 394/91 e della I.r. 86/83 e successive modifiche e integrazioni

# Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1. Questo regolamento individua le procedure da adottare per il contenimento, l'immissione, il ripopolamento e la reintroduzione della fauna selvatica nel territorio del Parco.
- 2. Il regolamento per la gestione faunistica si applica su tutto il territorio del Parco Nord Milano ed integra le disposizioni previste dall'art. 5 del PTC e dall'art. 29 della I.r. n. 16/2007.

# Art. 2 - Deroga al divieto di danneggiamento della fauna selvatica

Fermo restando il divieto all'attività venatoria in qualsiasi forma, compresa l'attività di addestramento di cani da caccia, il Parco può direttamente attuare, ovvero autorizzare, abbattimenti, catture mirate, reintroduzioni e ripopolamenti di specie e sottospecie di fauna selvatica, qualora tali interventi siano volti alla conservazione dell'equilibrio ecologico e ambientale del Parco, a una migliore tutela degli habitat naturali o seminaturali, all'espletamento di indagini sanitarie o alla ricerca scientifica. In particolare, tali interventi devono essere finalizzati:

- a) a mantenere la complessità e la biodiversità naturale anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie alloctone e/o invasive;
- b) a riportare ecosistemi e zoocenosi al maggior grado di complessità specifica, fatto salvo l'assoluto rispetto della biodiversità naturale e degli habitat autoctoni;
- c) a contenere gli impatti e i danni su boschi, prati, sistema delle acque, aree agricole, alberi in filare o isolati e in generale sugli elementi fondamentali per la conservazione del paesaggio;
- d) a controllare le densità di popolazioni animali ai fini della limitazione della diffusione di patologie in grado di minacciare la conservazione delle altre specie, laddove sia scientificamente dimostrato e documentato da idonea letteratura scientifica che la riduzione delle densità sia utile e necessaria a limitare i danni arrecati da parte della malattia stessa:
- e) ad approfondire le conoscenze su biologia, ecologia, etologia e patologia delle specie autoctone, in particolare al fine del miglioramento delle strategie di conservazione.

### Art. 3 - Abbattimenti

Nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di uccisione di esemplari di fauna selvatica solo qualora l'operazione risponda ai requisiti del precedente articolo; tali interventi possono consistere in:

a) abbattimenti qualitativi, per il controllo sanitario della fauna, ovvero per l'eliminazione di singoli soggetti, ritenuti pe-

Serie Avvisi e Concorsi n. 20 - Mercoledì 18 maggio 2022

- ricolosi per la conservazione dello stato di salute delle specie faunistiche o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti.
- b) abbattimenti quantitativi, indirizzati al controllo numerico delle specie alloctone, invasive o comunque incompatibili la conservazione della biodiversità naturale.

Gli abbattimenti devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato incaricato o autorizzato dall'Ente Gestore, munito di strumenti idonei.

#### Art. 4 - Cattura

- Nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di cattura di esemplari di fauna selvatica qualora l'operazione risponda ai requisiti di cui all'art. 3; tali interventi possono consitato in:
  - cattura a scopo scientifico-sanitario o di ricerca scientifica;
  - cattura finalizzata al controllo numerico della fauna alloctona, invasiva o comunque dannosa per la conservazione della biodiversità;
  - cattura a scopo di reintroduzione o di ripopolamento.
- 2. Le catture di cui al precedente comma devono essere effettuate sotto la supervisione di esperti laureati , all'uopo incaricati dall'Ente Parco; le catture devono essere eseguite con strumenti idonei, da personale con specifica formazione ed esperienza, incaricato o autorizzato dall'Ente Gestore o afferente a Istituti universitari o di ricerca, pubblici o privati, secondo le procedure di cui al successivo art. 6 del presente regolamento, con obbligo di redazione di un apposito verbale e di una specifica relazione al termine delle operazioni di cattura.
- 3. Fatto salvo quanto di cui al successivo comma, l'autorizzazione alla cattura non implica autorizzazione all'abbattimento, che deve essere esplicitamente autorizzato.
- 4. L'eventuale abbattimento, a seguito dei danni subiti durante la cattura, di esemplari giudicati irrecuperabili dal punto di vista della sopravvivenza o della funzionalità di organi e apparati, deve essere supportato da valutazione clinica da parte di un veterinario specializzato in fauna selvatica autorizzato dall'Ente Gestore.

# Art. 5 - Reintroduzione e ripopolamento

- 1. Nel Parco è vietata ogni introduzione di fauna alloctona.
- 2. Possono essere reintrodotte specie e sottospecie di fauna selvatica solo qualora la presenza di tali entità nel territorio del Parco sia scientificamente documentata e qualora l'operazione risponda ai requisiti dell'art. 2.
- 3. Le reintroduzioni e i ripopolamenti devono conformarsi a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di trasferimento degli animali e dal Regolamento di Polizia veterinaria, e devono essere effettuate esclusivamente in attuazione a specifico progetto predisposto dall'ente gestore e da personale:
  - a) incaricato o autorizzato dall'Ente Gestore, con strumenti idonei e di idonee capacità;

afferente ad Istituti universitari o di ricerca, pubblici o privati, purché autorizzato secondo le procedure di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

### Art. 6 - Procedure

- 1. Per l'esecuzione delle operazioni di abbattimento (ad eccezione di quelle di cui all'art. 4, co. 4), cattura e ripopolamento, di cui agli articoli precedenti, nel rispetto delle norme e dei piani vigenti, delle direttive regionali, nonché del presente regolamento, sarà necessario provvedere con l'approvazione di un apposito piano di settore.
- 2. In assenza del piano di settore, gli interventi necessari al fine di adempiere a leggi, direttive, piani e/o richieste dirette di Regione Lombardia o altri enti competenti, saranno valutati dall'Ente gestore del Parco e sottoposti all'organo politico-aministrativo, il quale esprimerà il proprio indirizzo evidenziando la necessità di procedere all'attuazione del programma di intervento. In tal caso, si dovrà provvedere con quanto segue:
  - a) redazione di un programma di intervento, da parte del personale del Parco o di esperti esterni dallo stesso incaricati, corredato dai pareri previsti dalle normative vigenti;
  - b) approvazione del programma di intervento da parte del Consiglio di Gestione Parco Nord Milano;
  - c) approvazione da parte del Responsabile di Servizio degli atti tecnico-amministrativi necessari per l'esecuzione delle operazioni previste;